

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n....del.....

Articolo 1 (costituzione)

Presso il Comune di Osasio è costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune, o eccezionalmente nei Comuni limitrofi. In sede di prima composizione, l'amministrazione comunale provvederà, con successiva delibera di giunta comunale, alla formale costituzione del Gruppo inserendo i nominativi dei volontari che hanno già presentato domanda per far parte del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 2 (criteri di iscrizione e ammissione)

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco (o dell'Assessore delegato).

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari ammessi saranno muniti di adeguata copertura assicurativa, di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

Articolo 3 (obiettivi)

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino. Operano e collaborano con l'Amministrazione in caso di emergenza.

Articolo 4 (responsabilità)

Il Sindaco, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, è il responsabile unico del gruppo, è il garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore che ha il compito di organizzare il gruppo durante le sue attività.

Articolo 5 (addestramento)

L'addestramento dei volontari è a cura dell'amministrazione comunale che, di volta in volta, individua i formatori, fra i tecnici degli Enti e delle Istituzioni pubbliche o private che, per le loro competenze, siano ritenuti idonei.

Articolo 6 (specializzazioni)

All'interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Articolo 7 (emergenza)

Il Gruppo comunale, in emergenza, opera, sotto la diretta responsabilità del Sindaco, alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Articolo 8 (doveri)

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 3 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, in armonia con le disposizioni della normativa nazionale e regionale. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate,.

Articolo 9 (diritti)

In caso di interventi in emergenza, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194 e s.m.i. ai volontari del gruppo comunale, previa iscrizione dello stesso nell'elenco territoriale della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014, saranno garantiti, secondo le modalità previste all'allegato A della citata D.G.R. e nei limiti della copertura di bilancio, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc.).

Articolo 10 (provvedimenti disciplinari)

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento è condizione necessaria per l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni gravi comportano, in via precauzionale, la sospensione temporanea, della qualifica di volontario. Il Sindaco, sentiti l'interessato e il coordinatore del Gruppo, deciderà, a suo insindacabile giudizio, l'espulsione o la riammissione del volontario al gruppo.

Articolo 11 (Adesioni)

Al fine di garantire l'applicazione dei benefici elencati nell'art 9 del presente regolamento, il Comune può inoltrare alla Regione Piemonte la richiesta di inserimento del Gruppo nell'Elenco territoriale delle organizzazioni di Volontariato di protezione civile.

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento regionale del volontariato di protezione civile n. 5/R del 23/07/2012, il Comune può chiedere l'adesione al Coordinamento Provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile competente per territorio.